

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA

VIALE PAOLO DETTORI N° 43 - 07021 ARZACHENA (SS)

PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, STUDI SPECIALISTICI E INDAGINI GEOGNOSTICHE

“REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI CAPTAZIONE IN SUBALVEO DELLA RISORSA PRESENTE SUL RIO PADRONGIANO E MISCELAZIONE CON I REFLUI TRATTATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI OLBIA. 1.2) LOTTO P2 (IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E COLLEGAMENTO AL BACINO DI COMPENSO IN LOC SERRA ALVEGHES)”

C.U.P.: G77B17000340002 – C.I.G.: 7403105382

CAPITOLATO SPECIALE

Indice

Art.1	Oggetto del contratto e Importo a base di gara	3
Art.2	Obblighi del Professionista relativi alla progettazione	3
Art.3	Progettazione – Principi, finalità e adempimenti preliminari	4
Art.4	Norme Tecniche	4
Art.5	Elaborazione Progettuale	5
Art.6	Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti	5
Art.7	Prestazioni richieste per l'elaborazione della Progettazione di Fattibilità tecnico economica (Art. 23 D.lgs 50/2016 e artt. 17 e 23 del DPR 207/2010).....	5
Art.8	Progetto Definitivo (Art. 23 D.lgs. 50/2016 e artt. 33 e 43 DPR 207/2010)	5
Art.9	Progetto Esecutivo (Art. 23 D.lgs. 50/2016 e artt. 33 e 43 DPR 207/2010):.....	6
Art.10	Servizi attinenti agli aspetti geologici.....	6
Art.11	Servizi attinenti agli aspetti archeologici	6
Art.12	Indagini geognostiche	6
Art.13	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	7
Art.14	Verifica e Validazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica, Definitivo ed Esecutivo	7
Art.15	Struttura Operativa	8
Art.16	Durata del servizio- termini di consegna, inadempienze e penali	8
Art.17	Assicurazione di responsabilità civile professionale, e garanzia RCT/RCO	9
Art.18	Garanzia Definitiva	10
Art.19	Garanzia per errori od omissioni nella progettazione esecutiva	11
Art.20	Esecuzione in danno.....	12
Art.21	Finanziamento e liquidazione dei compensi.....	12
Art.22	Risoluzione del contratto	12
Art.23	Cessione del contratto.....	13
Art.24	Trattamento dei dati personali.....	13
Art.25	Spese contrattuali	13
Art.26	Incompatibilità	14
Art.27	Controversie.....	14
Art.28	Rinvio	14

Art.1 Oggetto del contratto e Importo a base di gara

Il presente capitolato d'oneri riguarda l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Le prestazioni oggetto dell'incarico, come meglio specificate negli articoli successivi, sono le seguenti:

- Redazione progetto di fattibilità tecnico economica, art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- Redazione progetto definitivo, art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- Redazione progetto esecutivo, art. 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, artt. 91 e 100 D.lgs. 81/2008;
- Studi specialistici (archeologica, geologica, ecc.);
- Indagini geognostiche.

L'importo presunto dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza per i quali vengono richieste le prestazioni professionali è pari a € 3.800.000,00.

Indicativamente la tipologia dell'intervento previsto è inquadrabile nelle categorie [D.04] - *Idraulica - Acquedotti e fognature - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinari.*

La categoria e l'ID delle opere per l'intervento previsto è così definito ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 compresi gli oneri della sicurezza:

Categoria D.M. 17 giugno 2016	ID opere D.M. 17 giugno 2016	L.143/49 Classi e categorie	Importo Lavori
ACQUEDOTTI E FOGNATURE	D.04	VIII	€ 3.800.000,00
TOTALE			€ 3.800.000,00

La parcella professionale delle prestazioni, poste a base di gara e allegata agli atti, è stata redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016 ed è pari ad **€ 189.131,77** (*centottantanovemilacentotrentuno/77*) al netto degli oneri previdenziali e fiscali, riassunta nel prospetto seguente:

FASI PRESTAZIONALI	CORRISPETTIVO
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€ 28.409,34
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 55.195,28
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET.	€ 55.195,28
STUDIO GEOLOGICO	€ 35.331,87
INDAGINI GEOGNOSTICHE	€ 15.000,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 189.131,77

L'operatore economico, con la partecipazione alla gara d'appalto, accetta senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara ed accetta il metodo di calcolo degli onorari ad essi riferiti, ritenendoli remunerativi sotto ogni profilo.

Art.2 Obblighi del Professionista relativi alla progettazione

Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con la Stazione Appaltante e con le eventuali altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri

necessari per l'approvazione dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida acquisizione delle suddette autorizzazioni o pareri che saranno comunque richiesti a cura del Consorzio di Bonifica della Gallura.

Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

Con riferimento a ciascuna fase progettuale gli elaborati dovranno essere forniti in n. 5 copie in formato cartaceo e su supporto informatico firmato digitalmente nel formato "pdf" e nei formati editabili "dgn/dxf/dwg", "shp", "word", "excel", "primus e certus" ecc..

Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che i diversi Enti e/o soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri o Nulla Osta, ovvero il RUP intendano richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile o rispondente alle esigenze del Consorzio di Bonifica della Gallura ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del RUP e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Consorzio di Bonifica della Gallura e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto del Consorzio di Bonifica della Gallura di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Il Professionista, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Dirigente, senza che questo comporti alcun onere per il Consorzio di Bonifica della Gallura.

Art.3 Progettazione – Principi, finalità e adempimenti preliminari

La progettazione da acquisire ha il fine di realizzare un intervento che consenta di mettere a servizio dei distretti irrigui di Olbia la risorsa idrica proveniente dal rio Padrongiano e miscelata con il refluo trattato del depuratore di Olbia;

Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016.

Art.4 Norme Tecniche

Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..

Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.

E' vietato introdurre nel progetto prescrizioni che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili

Art.5 Elaborazione Progettuale

La prestazione progettuale da rendere comprende, tra l'altro, l'onere della partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali dell'Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto in fase di sviluppo.

Art.6 Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti

Il progetto resta di proprietà piena e assoluta del Consorzio di Bonifica della Gallura, il quale potrà a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che l'Assuntore possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali.

Restano altresì nella proprietà materiale e legale del Consorzio di Bonifica della Gallura, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.

Art.7 Prestazioni richieste per l'elaborazione della Progettazione di Fattibilità tecnico economica (Art. 23 D.lgs 50/2016 e artt. 17 e 23 del DPR 207/2010)

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento.

Art.8 Progetto Definitivo (Art. 23 D.lgs. 50/2016 e artt. 33 e 43 DPR 207/2010)

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di

spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalla regione. La fase della progettazione definitiva sarà correlata dagli studi archeologici, geologici e geotecnici.

Art.9 Progetto Esecutivo (Art. 23 D.lgs. 50/2016 e artt. 33 e 43 DPR 207/2010):

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

I livelli di progettazione dovranno essere integrati con tutti gli elaborati che dovessero essere necessari per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni o nulla osta richieste dai vari Enti/Comuni che potrebbero essere interessati agli interventi.

Art.10 Servizi attinenti agli aspetti geologici

Il servizio di redazione dello studio geologico, oltre che comprendere tutte le attività espressamente demandate dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) e/o dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 207/2010), deve essere espletato secondo quanto stabilito dal testo "*Relazione Geologica — Standard e metodologici e di Lavoro*" emanato dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Oltre ai contenuti propri dello studio geologico preliminare, dovrà essere redatto l'eventuale piano d'indagine geologica necessario per la stesura del successivo studio geologico definitivo, compreso nell'importo contrattuale di cui alla presente convenzione.

Art.11 Servizi attinenti agli aspetti archeologici

Le attività in capo all'archeologo consistono nella redazione degli studi e della documentazione ai fini della verifica preliminare dell'interesse archeologico così come disciplinata dall'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016.

Art.12 Indagini geognostiche

Le indagini geognostiche a servizio della progettazione saranno eseguite dall'appaltatore nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche mediante il ricorso al subappalto, sulla base del piano delle indagini proposto dall'appaltatore e approvato dal Responsabile del Procedimento. Il piano delle indagini conterrà l'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi, la descrizione sintetica delle indagini necessarie, con l'eventuale localizzazione di indagini in situ, il cronoprogramma delle attività, elaborato in coerenza con i termini previsti per l'esecuzione della progettazione, e il computo metrico estimativo delle indagini desunto dal prezzo regionale, sul quale sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in fase di gara.

Qualora il piano delle indagini proposto dall'appaltatore comporti un importo dei servizi al netto del ribasso d'asta superiore a quanto stanziato nel quadro riepilogativo dei compensi, la sua approvazione sarà subordinata ad una specifica determinazione della Stazione Appaltante, nella quale saranno stabilite le modalità di affidamento dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

Art.13 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Le prestazioni da eseguirsi da parte del Coordinatore durante la progettazione dell'opera, dovranno attenersi alle disposizioni del D.lgs. 81/2008. L'incarico dovrà prevedere:

- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 con i contenuti minimi indicati nell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008;
- stima dei costi che verranno esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- cronoprogramma dei lavori da appaltare;
- predisposizione di un Fascicolo Tecnico relativo all'opera da eseguire che verrà utilizzato all'atto di eventuali lavori da eseguirsi successivamente al completamento dell'opera.

Per quanto non riportato nel presente paragrafo si rimanda al succitato testo normativo D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Per l'elaborazione del Fascicolo Tecnico in questione si dovrà tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica in generale e dell'Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008.

Art.14 Verifica e Validazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica, Definitivo ed Esecutivo

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo o di fattibilità tecnico economica rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità o al documento preliminare alla progettazione. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

La conclusione positiva o positiva con prescrizioni previa validazione della progettazione, da sottoscrivere dal responsabile del procedimento con specifico riferimento al rapporto conclusivo della verifica, determina l'approvazione del progetto esecutivo.

La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il progettista di rielaborare il progetto esecutivo o parti sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non siano eliminabili o

rimediaibili con semplici prescrizioni ovvero di predisporre altri elaborati in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.

La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto.

Art.15 Struttura Operativa

Il numero di professionisti richiesti per l'espletamento della prestazione dell'appalto è pari almeno a n. 3 (tre) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

- Ingegnere: con qualifica di progettista responsabile, in possesso di laurea magistrale/specialistica in ingegneria e con iscrizione all'Albo Professionale non inferiore a 10 anni, con esperienza nella progettazione di opere di ingegneria idraulica e in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Archeologo: in possesso di laurea magistrale/specialistica in archeologia e con iscrizione all'Albo Professionale non inferiore a 5 anni.
- Geologo: in possesso di laurea magistrale/specialistica in geologia e con iscrizione all'Albo Professionale non inferiore a 5 anni, con esperienza nel settore della geologia, geotecnica e geomorfologia.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre le generalità:

- a) la qualifica professionale nella struttura;
- b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione;
- c) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore, etc.).

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea o associato di una associazione di professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Art.16 Durata del servizio- termini di consegna, inadempienze e penali

I tempi di seguito elencati decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi progettuali da parte del Responsabile del Procedimento, ed in particolare:

- Progettazione di fattibilità tecnico economica: gg. **30** (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto/convenzione.
- Progettazione definitiva: gg. **60** (sessanta) giorni naturali e dalla comunicazione di approvazione della progettazione di fattibilità tecnico economica.
- Progettazione esecutiva: gg. **45** (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di approvazione della progettazione definitiva.

E' comunque facoltà della stazione appaltante accorpate le fasi definitiva ed esecutiva in un unico livello progettuale definitivo-esecutivo, da espletarsi nel termine di **50 giorni** dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto di Fattibilità tecnico economica da parte della stazione appaltante.

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari al tre

per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (*dieci*) per cento del corrispettivo.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Alla contestazione formale dell'inadempienza rilevata l'Affidatario del servizio potrà fornire le proprie giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sarà richiesto allo stesso il pagamento della penale applicata.

In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate. Per recidiva si intende commettere nuovamente una inadempienza o un'inosservanza che è già stata sanzionata.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.

Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto del Consorzio di Bonifica della Gallura concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.

Art.17 Assicurazione di responsabilità civile professionale, e garanzia RCT/RCO

L'Ente Concedente resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio di progettazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Affidatario come effetto dell'affidamento.

L'Ente Concedente non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera di terzi.

Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dall'Ente Concedente o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Concedente, salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

L'Affidatario è obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificità del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva, una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di norme e nello svolgimento dell'esecutivo.

La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, e rilievo interferenze.

Il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00.

La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente Concedente.

La polizza non deve contenere alcuna percentuale di franchigia.

La polizza deve essere prodotta e depositata in copia conforme all'originale agli atti del Consorzio di Bonifica della Gallura prima della stipula del contratto/convenzione di incarico nei termini che saranno comunicati dall'Ente Concedente.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Art.18 Garanzia Definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazioni Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art.19 Garanzia per errori od omissioni nella progettazione esecutiva

Il professionista o i professionisti incaricati della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto medesimo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possono determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Si intende per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il professionista incaricato, ha comunque l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante. Il soggetto incaricato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione dell'Agenzia autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. La Polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza alla stazione appaltante, pari al 20% dell'importo dei lavori progettati, deve avvenire al momento della consegna degli elaborati della progettazione esecutiva.

Art.20 Esecuzione in danno

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato con le modalità e i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati all'Ente.

Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Art.21 Finanziamento e liquidazione dei compensi

I lavori in oggetto sono finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, per la Regione Sardegna, prevede l'attuazione dell'Area Tematica 3.b Agricoltura – Linea d'Azione 3.b.3.1 *“Interventi per rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”*.

Il pagamento del corrispettivo al netto del ribasso offerto in fase di gara, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la parte relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studi specialistici inclusi (compresa l'eventuale verifica archeologica preventiva), entro 30 (sessanta) giorni, dietro presentazione di fattura, dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e l'approvazione del progetto da parte del Consorzio di Bonifica della Gallura;
- per la parte relativa alla progettazione definitiva, studi specialistici inclusi, entro 30 (sessanta) giorni dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e l'approvazione del progetto da parte dell'Ente del Consorzio di Bonifica della Gallura;
- per la parte relativa alla progettazione esecutiva e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dietro presentazione di fattura, entro 30 (sessanta) giorni dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti, nonché validazione del progetto e approvazione dello stesso da parte del Consorzio di Bonifica della Gallura;

Le relative fatture potranno essere liquidate previa verifica da parte del RP della regolarità e della conformità delle prestazioni alla normativa vigente ed agli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione e dovranno essere obbligatoriamente quietanzate dall'operatore economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire alla Ente la corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Art.22 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi disciplinate dall'art.108, comma 1, del D.lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto pubblico qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al codice dei contratti.

In ogni caso si procederà alla risoluzione del contratto quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni regolarmente eseguite, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dell'ipotesi appena prevista, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

Art.23 Cessione del contratto

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione e costituisce causa per la risoluzione del contratto.

Art.24 Trattamento dei dati personali

L'appaltatore sarà nominato, dall'Amministrazione, Responsabile esterno del trattamento dei dati e risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto contrattuale.

Nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, l'appaltatore dovrà osservare le norme del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) ed attenersi alle decisioni dell'autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le richieste.

L'appaltatore indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare l'Amministrazione in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l'appaltatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Amministrazione senza preventivo consenso della stessa.

Art.25 Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore le spese inerenti la stipula del contratto compresa la registrazione, imposte e bolli.

Art.26 Incompatibilità

Con la firma della convenzione il rappresentante legale dell'operatore economico dichiarerà, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva per l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Il rappresentante legale dell'Operatore economico, se pubblico dipendente, si impegna a presentare dichiarazione di autorizzazione della propria Amministrazione entro 10 giorni dalla stipula della convenzione di affidamento dell'incarico.

Art.27 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, in ordine all'esecuzione del servizio ed all'applicazione delle norme contrattuali, saranno devolute al Giudice competente del foro di Tempio Pausania.

Art.28 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme emanate dalla Comunità Europee e recepite nell'ordinamento italiano nonché a disposizioni regolamentari dell'Ente. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile unico del procedimento

F.to Ing. Vincenzo Milillo

Il Direttore Generale

F.to Dott. Mario Giosuè Brundu